

elezioni dipende particolarmente da due cautele che la legge volle prescrivere appunto per assicurare questa libertà e questa sincerità; la sorveglianza di tutte le operazioni elettorali non deve solamente essere raccomandata all'ufficio, ma a tutti gli elettori presenti.

Ora dalle proteste annesse al verbale dell'elezione di Lanzo noi vediamo che il tavolo su cui gli elettori erano chiamati ad inscrivere i proprii nomi non era nella stessa sala dove erano raccolti gli elettori e l'ufficio, ma si trovava in una sala a parte. Si rispose che questa sala a parte in cui gli elettori scrivevano i nomi del candidato era sotto la sorveglianza dell'ufficio; ma io dico che questo non basta; era necessario che fosse sotto la sorveglianza di tutti gli elettori, e questo non fu, cosicchè mancò una cautela.

In secondo luogo si esige che vi sia la massima segretezza del voto.

Ora io dico: quando i biglietti distribuiti dal presidente dell'ufficio sopra cui ogni elettore deve scrivere il nome del proprio candidato sono segnati mediante una cifra la quale possa essere riconosciuta da qualche membro dell'ufficio, io dico, dov'è la segretezza del voto? Essa è affatto violata.

Non basta il dire che non è molto probabile che si possa riscontrare il segno con la persona che scrisse il nome di un candidato, poichè, io dico, quantunque ciò non sia probabile, è però possibile.

Non è mica necessario che questa sorveglianza sia esercitata su tutti i votanti, basterebbe che alcuni membri dell'ufficio avessero posto la loro attenzione sopra un certo numero di elettori i quali dubitavano che non volessero votare per il candidato da loro prediletto. Questa sospensione sparsa sopra gli elettori, particolarmente sopra gli elettori dipendenti direttamente o indirettamente da quel partito, il quale promuoveva una certa qual candidatura, non basterebbe ella a produrre una certa intimidazione sopra tutti gli elettori, e per conseguenza a violentare la libertà del loro voto?

Io credo, o signori, che se voi legittimate questa elezione voi stabilite un precedente, in forza del quale la libertà del voto e la sincerità delle elezioni verranno distrutte. (*Bravo!*)

**ARNULFO.** Ho chiesto la parola per dimostrare che non è nulla l'elezione di cui si tratta, ed appunto non lo è per l'articolo di legge che si è in proposito invocato, il quale giova rileggere. Esso dice: *i bollettini nei quali il votante sarebbe fatto conoscere sono nulli.* Le leggi che chiamerò penali vogliono essere interpretate strettamente, non largamente (e chiamo questa legge una legge penale inquantochè priva coloro che danno un voto del vantaggio di averlo dato). Sono leggi che non ammettono interpretazione ampliativa. Nel caso di cui si tratta, io chiedo se vi ha qualcuno che si sia fatto conoscere, vale a dire che abbia fatto qualche cosa per conoscere il proprio voto.

La risposta non mi par dubbia, perchè è accertato che gli elettori presero i bollettini come loro furono consegnati; onde io dico che coloro che votarono nulla fecero per far conoscere il loro voto, e che per ciò il loro operato non è in opposizione nè alla lettera, nè allo spirito dell'articolo invocato, e giacchè si è argomentato da inconvenienti, io mi farò lecito di argomentare altresì da inconvenienti, semprechè si adotti l'interpretazione che si vuol dare a questo articolo.

Niuno ignora che trattandosi di adunanze politiche si usano certi soprusi i quali non si adopererebbero in altre circostanze, e non sarebbe impossibile che questi si autorizzassero quando la Camera adottasse in principio che la numerazione dei bollettini fatta dall'ufficio definitivo può portare la nullità della votazione. Ben sovente accade che l'ufficio può

avere dati sufficientemente fondati che un candidato sia per prevalere; non sarebbe per conseguenza impossibile che per ottenere che questa candidatura andasse a vuoto, fosse nulla la nomina, l'ufficio numerasse i bollettini inscienti gli elettori. Se ciò avvenisse, vuol dire che gli uffici definitivi avrebbero in loro potere la riuscita o no della nomina, numerando o non numerando i bollettini che si distribuiscono. Sarebbe questo, a mio credere, un altro inconveniente, almeno altrettanto terribile quanto lo possano essere quelli che si vennero accennando in contrario, ed in mezzo a questi due inconvenienti, parmi che dobbiamo tenerci all'applicazione della legge nel suo vero, nel suo stretto significato, e che quando la legge non pronuncia la nullità de' bollettini, salvo quando il farsi conoscere è opera del votante, debba l'elezione di cui si tratta non solo non invalidarsi, ma espressamente confermarsi.

**FRANCHI, relatore.** Farò brevissime osservazioni in risposta a quanto ha detto il signor deputato Demarchi, e quindi giustificherò le conclusioni dell'ufficio.

Fu detto che la numerazione dei bollettini non poteva infirmare la libertà dei voti; ma il timore che questa numerazione avesse tolto la libertà dei voti non fu quello che decise l'ufficio III nelle sue deliberazioni, ma bensì la possibilità che questa numerazione togliesse la segretezza del voto.

L'ufficio poi non ha creduto di poter concludere al di là di una semplice inchiesta: imperocchè, sia che col rimescolamento che si dice fatto dalle schede, sia dal modo col quale queste schede (quand'anche numerate) possono essere state rimesse ai votanti, può essersi evitato che il numero desse luogo a qualche cognizione del voto che vi era scritto.

Queste schede saranno state numerate per prudenza forse eccessiva dell'ufficio, ma se poi fossero state rimescolate, se nel rimetterle si fossero prese tutte le precauzioni, o se nel consegnarle la parte non scritta fosse stata volta al pubblico e l'altra nascosta persino al presidente dell'ufficio, allora almeno potrebbe essere salvo il segreto della votazione. Ora non è escluso che siansi prese queste precauzioni: ci si dice che furono mescolate e da nessuno è escluso che altre cautele siensi introdotte.

Quindi l'ufficio III ha creduto di far procedere ad un'inchiesta affinché si riconoscesse se il fatto della numerazione potesse infrangere il segreto sì o no. Nè dalla protesta, nè dalla controprotesta non appare abbastanza chiaramente che questa numerazione, la quale potrebbe dar luogo alla cognizione del voto, sia stata praticata in modo che neppure ritornando a leggere il biglietto non si potesse capire da chi era stato espresso il voto scritto in esso biglietto.

Per questi motivi l'ufficio III crede di proporvi la semplice inchiesta intorno ai fatti contenuti nella protesta.

*Voci.* Ai voti!

**FRANINA PAOLO.** Io vorrei far osservare che, perchè si potesse prescindere dall'inchiesta, bisognerebbe che constasse che non si siano potuti osservare i bollettini, ma questo è un fatto non supponibile, non allegato nel verbale, e, non essendo allegato, se ne induce naturalmente che non successe, e si può credere che non furono praticate le precauzioni che si dovevano affinché i bollettini non fossero osservati dal presidente e dagli scrutatori.

Mancando pertanto questa prova, che pur era indispensabile per la validità delle operazioni, si deve indurne che le precauzioni in questo caso necessarie non ebbero luogo.

**FRANCHI, relatore.** Dalla protesta non risulta che questi voti siano stati riconosciuti; dalla controprotesta poi risulterebbe